

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il Regolamento sull'autorizzazione unica ambientale (AUA), il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 maggio 2013.

L'AUA è un provvedimento autorizzativo unico, di competenza della Provincia, rilasciato attraverso il SUAP. Essa sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale che in precedenza l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.

La nuova autorizzazione deve essere rilasciata a tutte le imprese interessate, che abbiano la necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli (art. 3 del Regolamento):

- a) l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- b) la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 152/2006);
- d) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (art. 272 D.lgs. 152/2006);
- e) la documentazione previsionale di impatto acustico;
- f) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/2006.

L'AUA ha una durata di 15 anni, che decorrono dal rilascio del titolo.

Il gestore dell'impianto ha **la facoltà di non ricorrere all'AUA** quando si tratti di attività che sono soggette a mera comunicazione oppure alla sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (art. 272 D.lgs. 152/2006).

Anche in tali ipotesi, il gestore dovrà presentare comunque la comunicazione o l'istanza attraverso il SUAP.

ATTIVITA' ESCLUSE

L'AUA **NON** deve essere richiesta:

- se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che, in base alle leggi statali o regionali, sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. In caso di sottoposizione del progetto alla "verifica di assoggettabilità" alla VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo, prima di poter procedere con l'AUA;
- per gli impianti che sono sottoposti alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), vale a dire le categorie di attività industriali che sono specificate nell'**Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione dell'AUA quei procedimenti autorizzativi che già prevedono l'emanazione di un provvedimento autorizzazione unica, in particolare:

- l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.lgs. 152/2006);
- l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del D.lgs. n. 387/2003);
- l'autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione, alimentati da fonti convenzionali (art. 11 del D.lgs. 115/2008).

Tali procedimenti restano disciplinati dalle rispettive normative di settore.

Come presentare la domanda di autorizzazione

In attuazione delle disposizioni regionali, le istanze di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA – a partire dal 1° novembre 2014 dovranno obbligatoriamente essere presentate utilizzando esclusivamente la "PIATTAFORMA INFOCAMERE " al seguente indirizzo:

www.impresainungiorno.gov.it
(cerca il tuo sportello in 3 click).

Le Istanze AUA che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP **saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini del procedimento del rilascio dell'istanza.**

Al fine di un più rapido e corretto esito del procedimento si invita a prendere contatto con l'Ufficio prima di inserire l'istanza sulla piattaforma.

Tel. 0362/263289-254

Info.sportellounico@seregno.info

Prima di procedere all'inoltro dell'istanza è opportuno fissare un colloquio con l'ufficio sportello unico attività produttive

NORMATIVA

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59.

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

- Circolare regionale 05/08/2013 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale"

- Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 07/11/2013 prot. 0049801